

## **ISCRIZIONE ALL'ALBO**

Per l'esercizio della professione di medico/odontoiatra, requisito indispensabile è l'iscrizione all'Albo dell'Ordine della provincia in cui il medico ha la propria residenza o, in alternativa, il domicilio professionale.

La materia è disciplinata dall'art. 9 del D.Lgs.C.P.S. n. 233/1946.

Naturalmente, a seguito delle direttive comunitarie sulla libera circolazione dei professionisti non può essere più considerato requisito indispensabile per l'iscrizione la cittadinanza italiana.

Anche per quanto riguarda il requisito della residenza, la normativa sulla libera circolazione dei professionisti non ha reso più necessario il possesso del relativo certificato. Il medico potrà, peraltro, iscriversi nell'Ordine nella cui provincia esercita la propria attività lavorativa o nella provincia dell'Ordine ove elegga il proprio domicilio.

Si ricorda, infine, che, ai sensi della normativa di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), molti documenti possono essere autocertificati dall'iscrivendo, fermo restando l'obbligo di controllo, da parte dell'Ordine, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate.

### **Iscrizione all'Ordine di cittadini comunitari**

Le recenti norme comunitarie prevedono che il cittadino comunitario in possesso di un titolo professionale attestante un percorso formativo interamente compiuto in un Paese comunitario, può svolgere stabilmente la professione medica in Italia previa presentazione al Ministero della Salute della domanda per il riconoscimento del titolo.

Tale procedura, per i cittadini comunitari, si sostanzia in una verifica della regolarità della documentazione presentata, il cui esito positivo autorizza l'interessato a richiedere l'iscrizione all'Albo professionale italiano.

La procedura per il riconoscimento del titolo è indicata nel sito del [Ministero della Salute](#) (clicca).

L'Ordine verificherà — con le modalità che riterrà più opportune — la conoscenza della lingua italiana che permetta al sanitario di svolgere la professione nel nostro Paese.

### **Iscrizione all'Ordine di cittadini non comunitari**

Una procedura più complessa riguarda la domanda di riconoscimento di un titolo presentato da un cittadino non appartenente alla Unione Europea, laureato in un Paese extracomunitario.

La medesima procedura riguarda anche i cittadini di Paesi extracomunitari che abbiano ottenuto il riconoscimento della Unione Europea.

La domanda di riconoscimento del titolo presentata da un cittadino di un Paese extracomunitario è vagliata da un'apposita Conferenza dei Servizi, cui partecipano, fra gli altri, anche rappresentanti del Ministero della Salute, dell'Università e della FNOMCeO.

La Conferenza dei Servizi potrà concludere la sua verifica o dichiarando il riconoscimento del titolo ritenuto equipollente a quello italiano, o negando tale riconoscimento, oppure chiamando il sanitario ad una verifica della sua formazione attraverso una prova attitudinale o un apposito tirocinio da svolgere presso una struttura sanitaria universitaria italiana.

Si ricorda che anche la documentazione e la modulistica necessaria alla presentazione della domanda di

riconoscimento del proprio titolo da parte di un cittadino extracomunitario può essere reperita nel sito del [Ministero della Salute](#) (clicca).

Ovviamente, anche per il cittadino extracomunitario l'Ordine dovrà verificare la conoscenza sufficiente della lingua italiana.

La normativa generale cui si è fatto riferimento discende dal Testo Unico sull'immigrazione, approvato con D.Lgs. 28 luglio 1998, n. 286 e dal successivo regolamento di attuazione, approvato con D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394.

Si ricorda, infine, anche la circolare del Ministero della Salute del 12 aprile 2000.

### **Permessi di soggiorno**

Per quanto riguarda i cittadini extracomunitari, l'Ordine deve anche verificare la legittimità del soggiorno nel nostro Paese.

### **Procedimento amministrativo per l'iscrizione**

- versamento una tantum della "Tassa di Concessioni Governative" di € 168,00, effettuato all'Ufficio Postale sul c/c n°8003 intestato a AGENZIA delle ENTRATE — Centro Operativo di Pescara — TASSE Concessioni Governative, (tipo di versamento RILASCIO; CODICE TARIFFA 8617), tramite bollettino postale prestampato (allegare all'istanza di iscrizione l'attestazione dell'avvenuto versamento);
- attestazione dei versamenti della "Tassa di 1^ iscrizione" di 5,16 euro e della "Quota annuale di iscrizione" di 140,00 euro da effettuarsi sul c/c intestato a Ordine Medici Macerata presso BCC Recanati e Colmurano (cod. IBAN IT28Y087651340000000402559);
- n. 2 foto, formato tessera, per il rilascio del "tesserino di riconoscimento";
- fotocopia di un documento di identità o di riconoscimento equipollente;
- fotocopia del codice fiscale.

Le istanze di 1^ iscrizione sono soggette all'imposta di bollo di € **16,00** e possono essere inoltrate all'Ordine secondo le seguenti modalità:

- direttamente dall'interessato, che fermerà la domanda alla presenza del dipendente addetto a riceverla;
- a cura di un terzo che presenterà al dipendente addetto la domanda già firmata dall'interessato, allegando la fotocopia di un documento di identità o di riconoscimento equipollente dell'interessato;
- inviata per posta, già firmata dall'interessato e accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità o di riconoscimento equipollente.)